



COMUNE di MONTONE

(Provincia di Perugia)

PROTEZIONE CIVILE

AGGIORNAMENTO EMERGENZA "CORONAVIRUS"

NUOVO AVVISO ALLA POPOLAZIONE

IL SINDACO

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020.

INFORMA LA POPOLAZIONE SULLE SEGUENTI MISURE OBBLIGATORIE

1. **È VIETATO** sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. **EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE** salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. **ATUTTI COLORO** che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e **limitare al massimo i contatti sociali**, contattando il proprio medico curante.
4. **SONO SOSPESI** i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali.
5. **SONO SOSPESI** tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, ogni spettacolo culturale di qualsiasi natura, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
6. **SONO SOSPESI** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
7. **SONO SOSPESI** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
8. **SONO CHIUSI** i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
9. **È CONSENTITO** lo svolgimento delle attività di **RISTORAZIONE E BAR DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 18,00**, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
10. **SONO CONSENTITE** le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
11. **È FORTEMENTE RACCOMANDATO** presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto 9, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
12. **SONO SOSPESI** altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
13. **SONO CONSENTITI** lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
14. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
15. **SONO AMMESSI** esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo.
16. **SONO SOSPESI** i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
17. **SONO SOSPESI** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
18. **L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
19. **SONO SOSPESI** le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

TUTTE LE SUDETTE DISPOSIZIONI SONO VALIDE FINO AL 13 APRILE 2020